



Deliberazione n°
23 GIU 2016

948/C

adottata dal Commissario Straordinario in data _____

Oggetto: iscrizione al ruolo somme derivanti dal mancato pagamento dell'ordinanza - ingiunzione n° 04 del 16/02/2016.

Su proposta del Dirigente Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali, il quale:

- Premesso** che l'Azienda, facendo seguito ai verbali di accertamento della Guardia di Finanza dal n° 53/2015 al n° 102/2015, ha emesso l'ordinanza ingiunzione n° 04 del 16/02/2016 dall'importo complessivo di € 67.530,00 nei confronti della Società Cooperativa P.A.S.S. (in qualità di trasgressore) e del Sig. M.E. (in qualità di obbligato in solido), notificata rispettivamente in data 05/03/2016 e 23/02/2016;
- Premesso** altresì che il trasgressore e l'obbligato in solido hanno proposto ricorso in opposizione con istanza di sospensione avverso la suddetta ordinanza n° 04/2016 al fine di ottenere l'annullamento, previa sospensione, della medesima;
- che l'Azienda ha disposto di costituirsi in giudizio affidando, con deliberazione n° 824/C del 30/05/2016, ad un avvocato esterno la propria tutela giuridico patrimoniale;
- Preso atto** che, l'art. 27, comma 1, della legge 689/1981, dispone che decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento (30 giorni dalla notificazione), l'Autorità che ha emesso l'ordinanza - ingiunzione proceda alla riscossione delle somme dovute attraverso la trasmissione del ruolo all'Ente competente;
- Atteso** che l'art. 18, comma 7, della citata legge 689/1981 attribuisce alla suddetta ordinanza - ingiunzione la valenza di "titolo esecutivo" e quindi di atto valido per promuovere l'esecuzione forzata;
- Ritenuto** pertanto di dovere provvedere alla riscossione coattiva, tramite l'iscrizione a ruolo, della somma richiesta con l'ordinanza ingiunzione n° 04/2016 (€ 67.530,00) oltre agli interessi maturati a decorrere dalla data di esigibilità della medesima (31° giorno dalla notifica);
- Ritenuto** di doversi avvalere, per la riscossione coattiva tramite l'iscrizione a ruolo delle somme spettanti all'Azienda, dell'Agenzia di Riscossione "Equitalia S.p.A.", secondo le condizioni giuridiche ed economiche praticate da quest'ultima sulla base della normativa vigente in materia;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PRESO ATTO SENTITI dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario



DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa:

- di disporre la riscossione coattiva, tramite l'iscrizione a ruolo, della somma di € 67.530,00 (oltre agli interessi) a carico della Società Cooperativa P.A.S.S. (in qualità di trasgressore) e del Sig. M.E. (in qualità di obbligato in solido), derivante dal mancato pagamento dell'ordinanza ingiunzione n° 4 del 16/02/2016;
- di demandare all'Agenzia di Riscossione "Equitalia S.p.A." gli adempimenti relativi alla procedura di riscossione coattiva delle citate somme, secondo le condizioni giuridiche ed economiche praticate da quest'ultima sulla base della normativa vigente in materia;
- di delegare al Responsabile del Servizio Affari Generali gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente atto deliberativo;
- di imputare il ricavo presunto di € 67.530,00 sul codice n° A408010114 (multe, ammende e contravvenzioni) del piano dei conti aziendale e sul codice n° 10110101 (Direzione generale) del piano dei centri di rilevazione aziendale.

Il Commissario Straordinario
Dott. Antonio Onnis

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Maria Fanni Pittau



Il Direttore Sanitario
Dott. Silvio Maggetti

Il Resp.le Servizio AA.GG. e Legali
Dott.ssa Maria Teresa Garau

AA.GG.
Dott. Daniele Maria Agulli



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Sanitaria n° 7 - Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n. 918/C del 23 GIU 2016

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 7

a partire dal 27 GIU 2016

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione
Archivio deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali

